

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012

Decreto n. 458 del 22 febbraio 2017

Liquidazione alla Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, indennità definitive di esproprio e valori costruzioni abusive della Provincia di Modena (MO) del rimborso forfettario per le spese istruttorie sostenute nella stima dell'indennità definitiva di esproprio ed occupazione temporanea, ex art. 25, comma 4, L.R. Emilia Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii., in relazione alla procedura espropriativa delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 3a, nel Comune di San Possidonio (MO).

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n.245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n.134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di protezione civile in “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all’art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014 ed a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018 (nota dell'Agenzia delle Entrate prot. Age.Agedremr.RegistroUfficiale.0072576.22-12-2016-U assunta al CR/2016/70323 del 23/12/2016) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio), al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

Considerato che il verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto dall'Agenzia delle Entrate, per la procedura PMAR relativa al Lotto 3a, ha ad oggetto l'area catastalmente identificata nel Comune di San Possidonio (MO), al foglio 13, mappale 365;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato, ai proprietari interessati, l'avvio dei procedimenti finalizzati all'espropriazione dell'area in argomento;

Considerato che i proprietari interessati non hanno dato alcun riscontro alle notifiche effettuate per il procedimento di esproprio, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria così quantificata, e che pertanto a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'indennità provvisoria proposta e notificata non si è ritenuta concordata;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 291 del 28/02/2014, con il quale è stato notificato l'invito ai proprietari non concordatari, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a comunicare l'intenzione di avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto dallo stesso art. 21, commi da 3 a 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Rilevato che i proprietari interessati non hanno comunicato la volontà di avvalersi del procedimento di cui alla sopra citata normativa;

Considerato che l'Autorità espropriante, ex art. 21, comma 15, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. in data 30/06/2016 (assunta al CR.2016.35790 del 30/06/2016) ha trasmesso l'istanza alla Commissione Provinciale per la determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive della Provincia di Modena (MO) al fine di determinare l'indennità di espropriazione ed occupazione non condivisa delle aree in oggetto;

Preso atto che in data 3 febbraio 2017 la Commissione Provinciale per la determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive della Provincia di Modena ha trasmesso all'Autorità espropriante la relazione di stima per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio (Deliberazione n. 11 del 26/01/2017, assunta al Prot. PG/2017/0066105 del 07/02/2017);

Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 4, L.R. Emilia Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii., i soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;

Rilevato che in data 3 febbraio 2017, la Commissione Provinciale per la determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive della Provincia di Modena ha trasmesso una richiesta di versamento di Euro 250,00, a titolo di "Pratica n. 102 Rimborso forfettario spese istruttorie Commissione Provinciale", al "girofondi" in Banca Italia, conto 0060374 (assunta al Prot. PG/2017/0066105 del 07/02/2017);

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla liquidazione, a favore della Provincia di Modena (MO), della somma di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00);

Considerato che gli importi del presente provvedimento sono ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la Commissione Provinciale per la determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive della Provincia di Modena (MO) ha determinato, su istanza dell'Autorità espropriante, l'indennità definitiva di esproprio ed occupazione delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 3a, nel Comune di San Possidonio (MO);

- 3) di dare atto che l'attività istruttoria è rimborsata forfettariamente ex art. 25, comma 4, L.R. Emilia - Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii.;
- 4) di liquidare alla Provincia di Modena (MO), la somma di euro 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) a titolo di rimborso spese ex art. 25, comma 4, L.R. Emilia - Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii.;
- 5) di dare mandato all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di procedere alla liquidazione, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, versando l'importo complessivo di euro 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) con emissione di bonifico al "girofondi" in Banca Italia, conto 0060374, indicando la seguente causale: "Pratica n. 102 Rimborso forfettario spese istruttorie Commissione Provinciale";
- 6) di dare atto che l'importo del presente provvedimento è ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)